

Allegato "A" del Rep.4630 Racc. 2938

STATUTO DELLA SOCIETA' A RESPONSABILITA'LIMITATA DENOMINATA

"SANTA MARIA FRANCESCA S.R.L. - IMPRESA SOCIALE"

Art.1)- Denominazione. La società è denominata

"SANTA MARIA FRANCESCA S.R.L. - IMPRESA SOCIALE"

Art. 2) - Sede. La società ha sede legale in Aversa (CE). Essa potrà istituire o sopprimere sedi secondarie, succursali, uffici tecnici ed agenzie, sia in Italia che all'estero.

Art.3) - Oggetto. La società opererà senza alcun fine di lucro, allo scopo di: promuovere e diffondere con l'insegnamento lo sviluppo delle facoltà intellettuali e delle qualità morali e fisiche degli infanti, fanciulli, adolescenti e ragazzi, promuovere e diffondere l'istruzione e la cultura attraverso attività' di formazione e divulgazione delle conoscenze relative a tutte le discipline pedagogiche, umanistiche, matematiche, informatiche. Per il raggiungimento di tali finalità', la società si propone di:

- istituire strutture e corsi atti alla educazione e formazione culturale di fanciulli, adolescenti, ragazzi, adulti e anziani;

- promuovere lo studio, la ricerca, il dibattito, la formazione e l'aggiornamento educativo, pedagogico, culturale in tutte le discipline, anche supportando pubblicazioni editoriali;

- organizzare e produrre - in proprio o in collaborazione con altri enti, pubblici e privati, o associazioni italiane ed estere - manifestazioni, convegni, lavori multimediali, sia a livello locale che nazionale ed internazionale; attuare iniziative volte alla conoscenza ed alla diffusione della cultura nel comparto della scuola, sia mediante collegamenti con strutture pubbliche o private, sia attraverso l'istituzione di corsi;

- organizzare e curare la formazione e l'aggiornamento della cultura anche informatica nelle scuole statali e parastatali e/o altri luoghi;

- aderire a consorzi, stipulare convenzioni con enti pubblici e privati;

il tutto in conformità al D.lgs. n. 112/2017, modificato con D.lgs. n. 95/2018.

La società si inibisce espressamente lo svolgimento di attività diverse da quelle sopra elencate, con eccezione per quelle accessorie ad esse connesse. La società può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione, nei limiti e con le modalità di cui al D.lgs. n. 112/2017, modificato con D.lgs. n. 95/2018. La società non ha fini di lucro ed intende essere retta e regolata, oltre che dal D.lgs. n. 112/2017, modificato con D.lgs. n. 95/2018, dal codice civile e dalle leggi relative agli enti "non profit". La società intende beneficiare di tutte le agevolazioni, provvi-

denze, benefici per le imprese sociali e per le imprese che operano nel settore in oggetto. La società potrà compiere, in via non prevalente e non nei confronti del pubblico, tutte le operazioni finanziarie, commerciali, mobiliari ed immobiliari, utili o necessarie per la migliore realizzazione degli scopi sociali; potrà svolgere qualunque operazione di tipo bancario e potrà contrarre mutui, finanziamenti ed accedere in genere a qualunque forma di credito e sovvenzione. E' espressamente escluso che la società possa limitare, anche indirettamente, l'erogazione dei beni e servizi in favore dei soli soci, associati o partecipi.

Le attività di cui sopra sono esercitate dalla società in via stabile e principale. Per attività principale, ai sensi del D.lgs. n. 112/2017, modificato con D.lgs. n. 95/2018, si intende quella per la quale i relativi ricavi sono superiori al settanta per cento dei ricavi complessivi dell'organizzazione che esercita l'impresa sociale, secondo i criteri di computo definiti con decreto del Ministero dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Fermo restando il rispetto del limite di cui sopra, la società potrà svolgere anche attività direttamente connesse e accessorie a quelle istituzionali. La società potrà garantire la sua collaborazione ad altri enti per la realizzazione di iniziative che rien-

trino nei propri scopi. Per il miglioramento e raggiungimento degli scopi sociali, la società potrà, tra l'altro, possedere, e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili che immobili; fare contratti e/o accordi con altre società, associazioni e/o terzi in genere. Il tutto sempre in osservanza delle leggi vigenti.

Art.4) - Durata.

La durata della società è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacento), salvo proroga ovvero anticipato scioglimento deliberato dall'assemblea straordinaria.

Art.5) - Utili ed avanzi di gestione.

L'impresa sociale destina gli utili e gli avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio. A tale fine è vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili e avanzi di gestione, comunque denominati, nonchè fondi e riserve in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori. Si considera distribuzione indiretta di utili:

a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e

condizioni;

b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale;

c) la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle azioni o quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per la distribuzione di dividendi;

d) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

e) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo gra-

do, nonchè alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale;

f) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

L'impresa sociale può destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti:

a) se costituita nelle forme di cui al libro V del codice civile, ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale

sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) a erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori, associati, soci dell'impresa sociale o società da questa controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale.

Ai fini di cui ai precedenti punti, non si considera distribuzione, neanche indiretta, di utili ed avanzi di gestione la ripartizione ai soci di ristorni correlati ad attività di interesse generale, effettuata ai sensi dell'art. 2545-sexies del codice civile e nel rispetto di condizioni e limiti stabiliti dalla legge o dal presente statuto.

L'Organo di Amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, secondo quanto indicato dal D.lgs. 112/2017 modificato con D.lgs. 95/2018.

L'Assemblea, che approva il progetto di bilancio, delibera sull'erogazione dei ristorni, tenuto conto dei commi seguenti.

I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che costituiscono maggiorazione della relativa retribuzione, non possono in nessun caso superare la misura del trenta per cento dei trattamenti retributivi complessivi ai sensi dell'articolo 3, comma

uno, e comma due, lettera a), della legge 3 aprile 2001 n. 142.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi intercorrenti fra l'impresa sociale ed il socio stesso e considerando:

- ore lavorate e retribuite nel corso dell'anno,
- qualifica professionale,
- compensi erogati,
- tempo di permanenza nell'impresa sociale;
- tipologia del rapporto di lavoro.

I ristorni potranno essere assegnati, oltre che mediante erogazione diretta, anche sotto forma di aumento gratuito del capitale posseduto da ciascun socio, o mediante l'attribuzione di quote/azioni di sovvenzione.

Art. 6) - Responsabilità patrimoniale. Salvo quanto già disposto per le diverse forme societarie, nelle organizzazioni che esercitano un'impresa sociale il cui patrimonio è superiore a ventimila Euro, dal momento della iscrizione nella apposita sezione del registro delle imprese, delle obbligazioni assunte risponde soltanto l'organizzazione con il suo patrimonio. Quando risulta che, in conseguenza di perdite, il patrimonio è diminuito di oltre un terzo rispetto all'importo di ventimila euro, delle obbligazioni assunte rispondono personalmente e solidalmente anche coloro che

hanno agito in nome e per conto dell'impresa, salvo quanto disposto per la Srl.

Art.7) - Soci

Possono essere soci della società cittadini italiani o stranieri residenti in Italia di sentimenti e comportamenti democratici, senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione, che condividono le finalità e i principi statutari della società.

Art. 8) - Ammissione e diritti dei soci.

L'ammissione dei soci è libera, nel rispetto della normativa in materia adottata dal C.C. per le società di capitali.

Art.9) - Organi della società.

Organi della società sono:

- l'Assemblea generale dei soci;
- l'Organo Amministrativo;
- l'organo di controllo.

L'elezione degli organi della società non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art.10) - Recesso ed esclusione.

Il recesso può essere esercitato nei casi di legge. Ai soci che recedono dalla società spetta unicamente il rimborso della quota per il valore di iscrizione al libro

soci, con esclusione di qualsiasi altro diritto, nel rispetto delle finalità non lucrative dell'impresa sociale e di quanto previsto dal D.lgs. n. 112/2017, modificato con D.lgs. n. 95/2018. Eventuali esclusioni del socio non potranno in alcun modo essere adottate per motivazioni, anche indirettamente discriminatorie. In ogni caso, in ultima istanza, in caso di esclusione, la decisione finale spetta all'assemblea dei soci che dovrà riunirsi, senza indugio, e non oltre trenta giorni dalla richiesta presentata dall'istante, ai sensi e nel rispetto del D.lgs. n. 112/2017, modificato con D.lgs. n. 95/2018.

Art. 11) - Lavoro nell'impresa sociale e coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari dell'attività.

Ai lavoratori dell'impresa sociale non può essere corrisposto un trattamento economico e normativo inferiore a quello previsto dai contratti e accordi collettivi applicabili.

I lavoratori dell'impresa sociale hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In ogni caso, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti dell'impresa sociale non può essere superiore al rapporto uno ad otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. Le

imprese sociali danno conto del rispetto di tale parametro nel proprio bilancio sociale.

E' ammessa inoltre la prestazione di attività di volontariato, ma il numero dei volontari impiegati nell'attività d'impresa, dei quali l'impresa sociale deve tenere un apposito registro, non può essere superiore a quello dei lavoratori.

L'impresa sociale deve assicurare i volontari che prestano attività di volontariato nell'impresa medesima contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Le prestazioni di attività di volontariato possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti. Esse non concorrono alla determinazione dei costi di servizio, fatta eccezione per gli oneri connessi di cui al precedente comma.

Inoltre, ai fini dell'attività l'impresa sociale ed ai sensi del D.lgs. 112/2017 modificato con D.lgs. 95/2018, può impiegare alla sue dipendenze un numero di persone di cui alle lettere a) e b) dell'att. 2, comma 4, del citato D.lgs. 112/2017, così come modificato, non inferiore al trenta per cento dei lavoratori. Ai fini del computo di questa percentuale minima, i lavoratori di cui alla lettera a) non possono contare per

più di un terzo e per più di ventiquattro mesi dall'assunzione. La situazione dei lavoratori di cui al predetto comma 4 deve essere attestata ai sensi della normativa vigente.

I lavoratori ed i destinatari dell'attività dell'impresa sociale, a qualunque titolo prestino la loro opera, hanno i diritti di informazione, consultazione e partecipazione, nei termini e con le modalità specificate nel presente statuto e nei regolamenti aziendali e concordati dagli organi di amministrazione dell'impresa sociale con loro rappresentanti.

Degli esiti del coinvolgimento deve essere fatta menzione nel bilancio sociale. I lavoratori ed i soggetti destinatari dell'attività dell'impresa sociale hanno diritto di partecipare ai lavori dell'assemblea sociale annuale, con diritto di prendere la parola, ma senza diritto di voto.

Hanno diritto di visionare il libro dei verbali delle assemblee e delle relative deliberazioni, previa istanza scritta all'organo amministrativo, il quale, nel termine di venti giorni, dovrà esibire il libro dei verbali al richiedente avente diritto. L'organo amministrativo deve comunicare ai destinatari dei servizi dell'impresa, ai lavoratori, ovvero alla rappresentanza degli uni e/o degli altri, le notizie di politica gestionale che possono, in modo significativo, incidere sulla

qualità dei servizi erogati ovvero sulle condizioni di lavoro all'interno dell'impresa, con tempi, modalità e contenuti, che consentono di procedere ad una valutazione approfondita dell'eventuale impatto e, se del caso, preparare consultazioni con l'organo competente.

Spetta, altresì, ai lavoratori, ai destinatari dei servizi dell'impresa, o loro rappresentanze, il diritto di partecipazione, con facoltà di prendere la parola, ma senza diritto di voto, nelle adunanze del Consiglio di Amministrazione (ove nominato), qualora l'ordine del giorno riguardi questioni che possono incidere direttamente ed in modo significativo sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei servizi prestati. Nel caso in cui più della metà dei lavoratori non sia d'accordo sulle decisioni prese dall'Organo Amministrativo relativamente a tali questioni, i medesimi possono chiedere che sulla questione stessa deliberi l'assemblea, in forma collegiale, dell'impresa sociale. Nel caso in cui il numero dei lavoratori sia superiore a cinque, i suddetti dovranno intervenire in assemblea o nelle adunanze del consiglio d'amministrazione (ove nominato), qualora ne abbiano diritto, mediante la nomina di uno o due rappresentanti. Per la comunicazione e convocazione, qualora il numero dei lavoratori sia superiore a cinque, dovranno nominare il nominativo di uno o due rappresentanti al quale

far pervenire le relative comunicazioni e convocazioni.

La stessa regola vale per i destinatari dei servizi dell'impresa. In caso di destinatari dei servizi dell'impresa, minori di età o di soggetti svantaggiati, il coinvolgimento, l'informazione, la partecipazione e la consultazione riguarderà coloro che esercitano la potestà sui medesimi.

Art.12) - Capitale - Quote.

Il capitale sociale è di euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero) ed è suddiviso in quote ai sensi dell'art. 2468 cod. civ.. Le quote sono divisibili. In caso di nuove sottoscrizioni del capitale sociale, potranno essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.

In caso di conferimento diverso dal denaro si osservano le previsioni di legge ex artt. 2464 e ss. cod. civ..

Art.13) - Circolazione delle partecipazioni.

Le quote potranno essere trasferite per atto tra vivi e mortis causa. In caso di trasferimento per atto tra vivi, a ciascun socio spetta il diritto di prelazione in proporzione alla quota posseduta. Il socio che intende trasferire a titolo oneroso l'intera sua quota di partecipazione, ovvero parte di essa, provvederà preventivamente a comunicare agli altri soci la quota di partecipazione che intende ce-

dere, l'esatto ammontare del corrispettivo, le condizioni e le modalità di pagamento pattuite, nonché le generalità della persona fisica o giuridica acquirente. Il socio o i soci che intendono esercitare il diritto di prelazione dovranno darne comunicazione nel termine di trenta giorni dalla ricezione della proposta di alienazione, provvedendo a fissare il giorno ed il luogo per la sottoscrizione e per il regolamento del prezzo, alle condizioni e modalità prestabilite dal socio alienante nella comunicazione di vendita. L'esercizio della prelazione è valido esclusivamente per l'intera quota offerta dal cedente. In caso di esercizio della prelazione da parte di più soci, la quota offerta sarà divisa tra coloro che hanno esercitato la prelazione e a ciascuno di essi assegnata in misura proporzionale alla partecipazione al capitale sociale di ciascuno degli acquirenti. Il trasferimento delle quote dovrà essere effettuato nel termine massimo di quindici giorni da detta ultima comunicazione. Tutte le comunicazioni sopra menzionate e comunque inerenti il diritto di prelazione a favore dei soci dovranno essere effettuate con lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, spedita all'indirizzo indicato nel libro dei soci ed inviata per conoscenza all'organo amministrativo della società.

L'eventuale irreperibilità del socio al detto domicilio

comporterà il solo obbligo di affissione delle comunicazioni

stesse presso la sede della società per almeno dieci giorni

dalla restituzione della comunicazione non recapitata.

L'organo amministrativo della società, esaminata la

documentazione relativa all'esercizio del diritto

di prelazione e la conformità della proposta di alienazio-

ne alle risultanze dell'atto di trasferimento, provvederà ad

annotare nel libro dei soci l'avvenuto trasferimento

delle QUOTE.

Art.14) - Domicilio dei soci -

Il domicilio dei soci per ogni rapporto con la società è quello risultante dal libro soci.

Art.15) - Decisioni dei soci -

Le decisioni dei soci possono essere adottate mediante

metodo assembleare ovvero, nelle ipotesi ricono-

sciute dalla legge e quando l'organo amministra-

tivo lo ritenga opportuno, mediante consultazione scritta,

ovvero con consenso prestato per iscritto, ex art. 2.479, com-

ma 3 del cod. civ..

Art. 16) - Decisioni dei soci assunte mediante consultazione scritta ovvero mediante consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione iscritta, o di acquisi-

zione del consenso espresso per iscritto, non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio, il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguate informazioni. Ai fini della consultazione scritta o del consenso espresso per iscritto, possono essere validamente utilizzati il telefax o la posta elettronica; la sottoscrizione dei documenti può altresì avvenire in forma digitale. La consultazione deve essere preceduta da avviso inviato dall'organo amministrativo a tutti i soci almeno otto (8) giorni prima della consultazione, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero altre forme che consentano di avere prova della tempestiva ricezione dell'avviso. L'avviso deve contenere l'indicazione dell'oggetto della decisione, il giorno entro il quale l'eventuale consenso dovrà essere prestato, nonché le modalità da seguire per manifestare il proprio eventuale consenso. La decisione è adottata mediante approvazione di un unico documento. Le decisioni dei soci adottate, ai sensi del presente articolo, devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci. Le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole di almeno la metà del capitale sociale.

Art.17.1)-Decisioni dei soci assunte mediante metodo assembleare.

Le decisioni dei soci dovranno essere adottate mediante metodo assembleare nelle ipotesi di: 1) approvazione del bilancio di esercizio; 2) modificazioni dell'atto costitutivo; 3) compimento di operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale; 4) modificazioni dei diritti dei soci. Le assemblee sono tenute, di regola, presso la sede sociale, salvo diversa determinazione dell'organo amministrativo, che può fissare un luogo diverso, purchè sito nel territorio dello Stato. L'assemblea deve essere, comunque, convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, entro centottanta giorni dalla scadenza dell'esercizio, qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società. L'assemblea è convocata negli altri casi e per gli altri oggetti previsti dalla legge, e ogniquale volta l'organo amministrativo lo ritiene opportuno

17.2) - Modalità di convocazione.

L'assemblea è convocata a cura dell'organo amministrativo mediante avviso spedito almeno otto (8) giorni prima a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero altro metodo che consenta di avere prova della tempestiva ricezione dell'avviso. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione, e l'elenco degli argomenti da trattare. Sono valide le as-

semblee totalitarie, ai sensi del terzo comma dell'articolo 2479 bis cod. civ..

17.3) -Intervento.

Possono intervenire all'assemblea i soci iscritti nel Libro dei soci.

17.4) Deleghe

I soci possono farsi rappresentare, ai sensi dell'articolo 2.372 c.c.. Gli enti e le società possono intervenire in assemblea a mezzo di persona designata con delega scritta. Spetta al Presidente dell'assemblea la constatazione della regolarità delle deleghe e del diritto di intervento; la costituzione dell'assemblea, una volta avvenuta, non può essere infirmata per allontanamento di uno o più intervenuti.

17.5) -Presidenza

La presidenza dell'assemblea compete all'amministratore unico, ad uno dei due amministratori con firma disgiunta, al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, nell'ordine: al Vice Presidente e all'Amministratore delegato, se nominati, o all'amministratore più anziano di età, o al solo amministratore presente. Se nessuno dei suddetti può o vuole accettare l'incarico, il Presidente è designato dagli intervenuti, a maggioranza assoluta del capitale rappresentato. L'assem-

blea nomina un segretario, anche non socio, e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori anche estranei.

17.6) - Verbali.

Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare dal verbale, firmato dal presidente, dal segretario e dagli scrutatori, se nominati. Il verbale è redatto da un Notaio nei casi di legge, o quando il presidente lo ritiene opportuno.

17.7) - Quorum.

L'assemblea si ritiene validamente costituita con la presenza di tanti soci rappresentanti in proprio o per delega, almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Art.18) - Cariche sociali

La nomina della maggioranza dei componenti delle cariche sociali non può essere riservata a soggetti esterni alla organizzazione che esercita l'impresa sociale. Non possono rivestire cariche sociali soggetti nominati da imprese con finalità lucrative e da amministrazioni pubbliche. Coloro che rivestono cariche sociali, devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza previsti negli artt. 2382 e 2387 del codice civile, e nel D.lgs. n. 112/2017, modificato con D.lgs. n. 95/2018.

Art.19) - Forme di amministrazione

La società può essere amministrata da un amministratore unico, da due amministratori, con firma congiunta o disgiunta, ovvero da un Consiglio di amministrazione composto da un numero di membri variabile da tre a cinque. I componenti dell'organo amministrativo possono essere anche non soci e possono essere rieletti. L'organo amministrativo rimane in carica a tempo indeterminato, salvo dimissioni o revoca.

Art.20) - Poteri dell'organo amministrativo

All'organo amministrativo spettano le più ampie facoltà per tutti gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria della società.

Art. 21) - Consiglio di Amministrazione.

Quando l'amministrazione è affidata ad un consiglio di amministrazione questo si riunisce ogni qualvolta il suo presidente o un terzo dei suoi membri ne ravvisino l'opportunità. La convocazione avverrà con lettera raccomandata, telefax o E.MAIL, da spedirsi ai consiglieri e ai sindaci almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza e, nei casi di urgenza, con telegramma o telefax spedito almeno ventiquattro ore prima. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri ed il voto favorevo-

le della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono constare da verbali da trascriversi in apposito libro, firmato dal Presidente o da chi ne ha fatto le veci, per suo impedimento e da un consigliere con funzioni di segretario.

Le riunioni del Consiglio di amministrazione possono validamente tenersi mediante mezzi di telecomunicazione quali videoconferenza, teleconferenza ovvero tecniche che consentano ai partecipanti di essere in tempo reale al corrente del dibattito in corso. Il Consiglio di amministrazione può delegare le proprie funzioni ad un comitato esecutivo composto di alcuni dei suoi membri, o ad uno o più dei suoi componenti, determinando i limiti della delega, ai sensi dell'art. 2381 cod.civ.. I consiglieri con poteri delegati, nei limiti di tali poteri, potranno nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti.

Art.22) - Rappresentanza

La firma e la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano all'Amministratore Unico, ai due amministratori con firma disgiunta, ovvero al Presidente del Consiglio di Amministrazione e agli amministratori delegati, nei

limiti della delega.

Art.23) - Organo Sindacale e controllo contabile.

I soci, nelle ipotesi prescritte dalla legge e secondo quanto indicato e contemplato nel D.lgs. n. 112/2017, modificato con D.lgs. n. 95/2018, provvedono alla nomina dell'Organo Sindacale, che può essere monocratico o collegiale. Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e da due supplenti. I soci provvedono alla nomina del Presidente del Collegio Sindacale. Al Collegio Sindacale compete il controllo contabile della società. Ogni membro del Collegio Sindacale deve essere iscritto presso il Registro dei revisori dei conti tenuto presso il Ministero della Giustizia. Nel caso del superamento di due dei limiti indicati nel comma 1 dell'articolo 2435-bis c.c., per la redazione del bilancio in forma abbreviata, ridotti alla metà - è obbligatoria la nomina di uno o più sindaci che vigilino sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile; i sindaci sono tenuti ad esercitare anche compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2,3,4,11, e 13 del D.lgs. n. 112/2017, modifica-

to con D.lgs. n. 95/2018.

Del monitoraggio deve essere data risultanza in sede di redazione del bilancio sociale. I sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo; a tale fine, possono chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento ai gruppi di impresa sociale, sull'andamento delle operazioni o su determinati affari. Qualora, in alternativa all'Organo Sindacale e fuori dai casi di obbligatorietà dello stesso, la società nomini per il controllo contabile un revisore, questi deve essere iscritto al Registro istituito presso il Ministero di Giustizia. Si applicano al Revisore, ove compatibili, tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni. Il compenso del revisore è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio. Qualora i soci, nel procedere alla nomina non abbiano deciso diversamente, l'incarico ha durata di tre esercizi.

Art.24) - Versamenti e finanziamenti dei soci.

I versamenti dei soci a fondo perduto o in conto capitale, proporzionali o non, sono infruttiferi di interessi. È consentita la raccolta di fondi presso i soci, sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito, sempre che siano effettuati da soci che risultino iscritti da almeno tre mesi nel libro soci e-

che detengano una partecipazione di almeno il 2% (due per cento) del capitale sociale risultante dall'ultimo bilancio approvato.

Art.25) - Strumenti finanziari.

La società potrà emettere, mediante deliberazione da parte dell'assemblea secondo le maggioranze previste all'art. 17 del presente statuto, strumenti finanziari che conferiscano diritti patrimoniali e/o diritti amministrativi.

Art.26) - Clausola compromissoria

Ogni controversia avente ad oggetto i rapporti sociali, laddove inerenti a situazioni disponibili dei soci, ivi comprese le azioni sociali di responsabilità nei confronti degli amministratori ovvero dei direttori generali, saranno demandate alla competenza di un collegio arbitrale, composto da tre membri nominati dal Presidente del Tribunale di Napoli il quale deciderà secondo diritto.

Art. 27)- Esercizi sociali - riserva legale - divieto distribuzione utili - scritture contabili - fondo per la promozione e lo sviluppo

1. Gli esercizi sociali si chiudono il trentuno (31) dicembre di ogni anno.

2. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi di riserva in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori, salvo il caso in

cui la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge e secondo quanto già indicato nel precedente art. 5.

Gli utili ed avanzi di gestione saranno destinati esclusivamente allo svolgimento dell'attività statutaria, istituzionale, di quella direttamente connessa e ad incrementare il patrimonio.

3. L'impresa sociale deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari in conformita' alle disposizioni del codice civile applicabili, e deve redigere e depositare presso il registro delle imprese il bilancio di esercizio redatto, a seconda dei casi, ai sensi degli articoli 2423 e seguenti, 2435-bis o 2435-ter del codice civile, in quanto compatibili.

L'impresa sociale deve, inoltre, depositare presso il registro delle imprese e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g), della legge 6 giugno 2016, n. 106, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'impresa sociale, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

4. L'impresa sociale può destinare una quota non superiore al

tre per cento degli utili netti annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, a fondi istituiti dagli enti e dalle associazioni di cui all'articolo 15, comma 3, nonché dalla Fondazione Italia Sociale, specificamente ed esclusivamente destinati alla promozione e allo sviluppo delle imprese sociali attraverso azioni ed iniziative di varia natura, quali il finanziamento di progetti di studio e di ricerca in tema di impresa sociale o di attività di formazione dei lavoratori dell'impresa sociale, la promozione della costituzione di imprese sociali o di loro enti associativi, o il finanziamento di specifici programmi di sviluppo di imprese sociali o di loro enti associativi. Tali versamenti sono deducibili ai fini dell'imposta sui redditi dell'impresa sociale erogante.

Art.28) - Scioglimento società - trasformazione - fusione - scissione - cessione d'azienda

Nel caso in cui si verifichi una causa di scioglimento della società, gli amministratori devono accertare la causa stessa e convocare l'assemblea dei soci, affinché deliberi sulla procedura di liquidazione e sulla nomina dei liquidatori. E' fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale, ovvero ad associazioni, comitati, fondazioni, con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità e, comunque, in con-

formità a quanto previsto dal D.lgs. n. 112/2017, modi-

ficato con D.lgs. n. 95/2018 in materia di devoluzione del

patrimonio di enti non lucrativi di utilità sociale.

La trasformazione, la fusione e la scissione delle im-

prese sociali devono essere realizzate in modo da preservare

l'assenza di scopo di lucro, i vincoli di destinazione

del patrimonio, e il perseguimento delle attività e delle

finalità da parte dei soggetti risultanti dagli atti posti in

essere; la cessione d'azienda o di un ramo d'azienda relativo

allo svolgimento dell'attività d'impresa di interesse genera-

le deve essere realizzata, previa relazione giurata di un

esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha se-

de l'impresa sociale, attestante il valore effettivo del

patrimonio dell'impresa, in modo da preservare il perseguimen-

to delle attività e delle finalità da parte del cessionario.

2. Tali atti quindi devono essere posti in essere in con-

formità alle disposizioni dell'apposito decreto adottato

dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il

Consiglio nazionale del Terzo settore.

3. L'organo di amministrazione dell'impresa sociale notifica,

con atto scritto di data certa, al Ministero del lavoro e del-

le politiche sociali l'intenzione di procedere ad uno degli

atti di cui al comma del presente articolo, allegando la

documentazione necessaria alla valutazione di conformità

al decreto di cui al punto 2, ovvero la denominazione dei

beneficiari della devoluzione del patrimonio.

4. L'efficacia degli atti di cui al comma 1 del presente articolo e' subordinata all'autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che si intende concessa decorsi novanta giorni dalla ricezione della notificazione. Avverso il provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che nega l'autorizzazione e' ammesso ricorso dinanzi al giudice amministrativo.

5. In caso di scioglimento volontario dell'ente o di perdita volontaria della qualifica di impresa sociale, il patrimonio residuo, dedotto, nelle imprese sociali costituite nelle forme di cui al libro V del codice civile, il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di cui alla legge, è devoluto, salvo quanto specificamente previsto in tema di società cooperative, ad altri enti del Terzo settore costituiti ed operanti da almeno tre anni o ai fondi di cui all'articolo 16, comma 1, del D.lgs. n. 112/2017, modificato con D.lgs. n. 95/2018, secondo le disposizioni statutarie.

Art.29) - Rinvio.

Per tutto quanto non disposto dal presente Statuto valgono le disposizioni di legge in materia previste per le imprese sociali, ed, in quanto compatibili con la citata qualifica, quelle dettate in tema di società a

responsabilità limitata e secondo quanto previsto D.lgs. n.

112/2017, modificato con D.lgs. n. 95/2018.

FIRMATO:MELI Massimiliano - GIANNINO Giuseppina - Patrizio

D'ANGIOLELLA - sigillo

Io sottoscritto dottor PATRIZIO D'ANGIOLELLA, Notaio in Aversa (CE), certifico, ai sensi dell'articolo 22 del C.A.D. e dell'articolo 68-ter della L.N. che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale cartaceo conservato nella mia raccolta.
Aversa li 16 settembre 2020